SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5a Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

08A08011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2008.

Delega al Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, a presiedere la commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita presso il CIPE.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni relative alla composizione dello stesso comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 4, comma 4, lettera *c)*, il quale prevede che il Governo provvede a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese del mercato globale;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, il quale, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ha delegato il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, tra l'altro, delle attribuzioni del CIPE;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'art. 1, commi 3 e 5, ai sensi dei quali il CIPE deve procedere, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adeguamento del proprio regolamento interno;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e in particolare l'art. 24, comma 1, ai sensi del quale è istituita presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del commercio con l'estero;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 citato;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera 9 luglio 1998 summenzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2008, con il quale l'onorevole dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Il Ministro dello sviluppo economico, onorevole dott. Claudio Scajola, è delegato a presiedere la commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero istituita, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 6 ottobre 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 31

08A08203

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 22 ottobre 2008 il territorio della provincia di Cagliari è stato interessato da una straordinaria ed eccezionale ondata di maltempo, caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di particolare intensità tali da causare la perdita di vite umane, numerosi feriti, ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonché una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che detti eventi hanno determinato movimenti franosi, l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di insediamenti abitativi, commerciali ed industriali, l'interruzione della viabilità stradale e ferroviaria, delle linee elettriche e telefoniche, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, alle colture agricole, ai beni mobili, con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2006 nel territorio della provincia di Cagliari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08218

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 30 settembre 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana del 22 settembre 2008, con la quale, nel descrivere l'attività svolta per il superamento del contesto di criticità, viene altresì rappresentata l'esigenza del mantenimento del regime straordinario e derogatorio al fine di consentire il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'Intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 marzo 2009, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 94722 e n. 94723 del 7 ottobre 2008, che hanno disposto per il 15 ottobre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto n. 95533 del 10 ottobre 2008, che ha disposto l'aumento dell'importo in emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni fino al valore nominale di 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 94722 e n. 94723 del 7 ottobre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2008 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,402 per i BOT a novantadue giorni e 96,989 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,452 ed a 99,163 per i BOT a novantadue giorni, a 97,220 ed a 96,052 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A08368

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2008.

Modifiche al decreto 2 ottobre 2008, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2008, n. 18 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 che ha adottato il «Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008;

Visto il decreto del 2 ottobre 2008 recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del Primo programma nazionale della pesca e dell'ac-

quacoltura» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2008;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto del 2 ottobre 2008 che al punto «A» risorse biologiche - coordinamento indica tra le tematiche e gli argomenti in ordine ai quali possono essere presentati progetti: coordinamento nazionale del programma comunitario 199/08, monitoraggio scientifico delle attività, sviluppo banca dati, partecipazione alle riunioni scientifiche internazionali;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1 del medesimo decreto che per la tematica «A» - coordinamento prevede un finanziamento di € 550.000;

Considerato che con riferimento alle attività di cui al suddetto art. 2, l'amministrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 199/2008 è tenuta ad una serie di adempimenti per l'espletamento dei quali necessita di una prestazione di servizi da parte di un ente specializzato e che pertanto al riguardo ha ritenuto opportuno effettuare una gara ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per la stipulazione di un contratto di appalto di servizi;

Visto il bando di gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di coordinamento del Programma di raccolta dati sulla flotta da pesca italiana nel quadro delle attività previste dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - Contratti pubblici n. 121 del 17 ottobre 2008;

Considerato che l'attività di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto 2 ottobre 2008 è assorbita nell'oggetto della suddetta gara;

Ritenuto, pertanto, di eliminare dal decreto 2 ottobre 2008 i riferimenti all'attività di coordinamento.

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 punto «A» risorse biologiche del decreto 2 ottobre 2008 sono eliminate le parole: «*Coordinamento* - Coordinamento nazionale del programma comunitario n. 199/2008, monitoraggio scientifico delle attività, sviluppo banca dati, partecipazione alle riunioni scientifiche internazionali. (2008-2009)».

2. All'art. 4, comma 1 tematica «A» del decreto 2 ottobre 2008 sono eliminate le parole: «coordinamento € 550.000».

Art. 2.

1 . Per gli effetti di cui all'art. 1, si invitano i soggetti interessati allo svolgimento del servizio di coordinamento del Programma di raccolta dati sulla flotta da pesca italiana nel quadro delle attività previste dal Regolamento (CE) n. 199/2008 a presentare un'offerta per l'aggiudicazione della gara con procedura aperta di cui al bando pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - Contratti pubblici n. 121 del 17 ottobre 2008 ed integralmente sul sito internet: www.politicheagricole.gov.it, sezione «Concorsi e gare», non tenendo in considerazione le sopra citate disposizioni del decreto 2 ottobre 2008 che s'intendono soppresse.

2. Si segnala che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 1º dicembre 2008, ore 14,00.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: ABATE

08A08163

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 ottobre 2008.

Ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha istituito, tra le altre, l'autorità portuale di Brindisi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Brindisi;

Vista la delibera n. 19 del 19 maggio 2008 del Comitato portuale dell'autorità portuale di Brindisi, trasmessa dalla stessa autorità portuale con nota n. 5146 del 20 maggio 2008, di approvazione dell'estensione della circoscrizione territoriale dall'attuale limite di Capo bianco fino al limite sud di Cerano;

Vista la delibera n. 336 del 25 luglio 2008 della Giunta comunale di Brindisi, trasmessa dal Comune con la nota prot. n. 50397 del 28 luglio 2008, che condivide la richiesta dell'autorità portuale per l'estensione

della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Brindisi dall'attuale limite di Capo Bianco fino al limite sud di Cerano;

Vista la delibera n. 1543 del 2 settembre 2008 della Giunta regionale della regione Puglia, trasmessa dalla regione con la nota 1441 del 26 settembre 2008, che approva la richiesta di estensione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Brindisi dall'attuale limite di Capo Bianco fino al limite sud di Cerano;

Vista la lettera prot. n. 02.02.31-19311 del 27 giugno 2008, con la quale la Capitaneria di porto di Brindisi che ha trasmesso le coordinate geografiche atte ad identificare il nuovo limite della circoscrizione territoriale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'estensione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Brindisi al fine di favorire lo sviluppo economico, la crescita dei livelli occupazionali e l'aumento dei traffici;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Brindisi è estesa dall'attuale limite di Capo Bianco fino al limite sud di Cerano con i seguenti ambiti spaziali: tutte le aree demaniali marittime, le banchine, le altre opere portuali e gli antistanti specchi acquei fino al punto avente coordinate geografiche 40° 33' 42" N - 018° 02' 29" E.

Roma, 16 ottobre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A08208

DECRETO 24 ottobre 2008.

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto 19 aprile 2000, n. 145.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 133, comma 1 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 maggio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2006), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 5,35% per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007;

Vista la nota n. 12772 del 5 febbraio 2007 con la quale il ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, Ufficio I, ha comunicato, che, sentita la Banca d'Italia, il tasso alternativo che più si approssima al predetto «prime rate» ABI è il tasso sui conti correnti attivi con imprese non finanziarie;

Visto che con la suddetta nota è stato precisato che tale tasso, disponibile nel supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia «Istituzioni Finanziarie Monetarie: Banche e Fondi Comuni Monetari», riferito a dicembre 2006, è pari al 5,95 per cento;

Ritenuto che di detto dato debba tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per l'anno 2007;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 133, comma 1 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 è fissata per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007 al 5,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A08164

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2008.

Abilitazione all'Istituto «Nous - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva - Costruttivista», ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Nous - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva - Costruttivista» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano - via Solari, 11, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° ottobre 2008 trasmessa con nota prot. 397 del 1° ottobre 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Nous - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Costruttivista» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano - via Solari, 11, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A08217

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 giugno 2008.

Sostituzione di due componenti del Comitato provinciale INPS di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 6 del 24 maggio 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e delle «Speciali Commissioni»;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 26 maggio 2008 dal sig. Viglioli Graziano da componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e da presidente della Commissione speciale ricorsi degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. e dal sig. Belletti Giorgio da componente della Commissione speciale ricorsi degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di. Parma;

Viste le designazioni effettuate congiuntamente dall'Associazione provinciale liberi artigiani, dalla CNA e dal Gruppo imprese artigiane di Parma;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Zanlari Vittorio è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S., nonché presidente della Commissione speciale ricorsi degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma in sostituzione del sig. Viglioli Graziano, dimissionario, il quale mantiene l'incarico di membro della Commissione speciale sopraindicata;

La sig.ra Tiberti Carolina è nominata membro della Commissione speciale ricorsi degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma in sostituzione del sig. Belletti Giorgio, dimissionario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 26 giugno 2008

Il direttore provinciale: BALDINI

08A08223

DECRETO 26 giugno 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 5 del 29 ottobre 2002, con il quale la sig.ra Tomaselli Nadia è stata nominata membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 4 giugno 2008 con la quale l'Associazione CNA di Parma designa quale rappresentante effettivo dei datori di lavoro lavoratori in seno alla Commissione medesima il sig. Viglioli Graziano in sostituzione della sig.ra Tomaselli Nadia deceduta il 19 febbraio 2008;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Viglioli Graziano è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione della sig.ra Tomaselli Nadia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 26 giugno 2008

Il direttore provinciale: BALDINI

08A08224

DECRETO 1° agosto 2008.

Inclusione delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/44/CE della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Vista la direttiva 2008/44/CE della Commissione del 4 aprile 2008, concernente l'iscrizione delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Belgio è stato designato quale Stato membro relatore delle sostanze attive benthiavalicarb e *Paecilomyces lilacinus*;

Tenuto conto che la Germania ed i Paesi Bassi, sono stati designati Stati membri relatori rispettivamente delle sostanze attive boscalid e carvone;

Tenuto conto che il Regno Unito è stato designato Stato membro relatore delle sostanze attive fluoxastrobin e prothioconazole;

Considerato che gli Stati membri relatori, ognuno per la sostanza attiva di cui avevano ricevuto la domanda di iscrizione, hanno effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;

Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole, sono stati riesaminati dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici EFSA;

Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che per le sostanza attive fluoxastrobin e prothioconazole, è necessario acquisire ulteriori prove ed informazioni, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/44/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/44/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate, in particolare nell'art. 13, della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e nazole, sono state iscritte, fino al 31 luglio 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 gennaio 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2008 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2,

si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° novembre 2008, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 entro il 30 aprile 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2010 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2008, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2009, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2010, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2009.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 aprile 2010.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2011.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* e prothioconazole, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° agosto 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 244

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
169	Benthiavalicarb N. CAS 413615-35-7 N. CIPAC 744	[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid	≥ 910 g/kg Le seguenti impurità di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico: 6,6'-difluoro-2,2'-dibenzotiazolo: < 3,5 mg/kg bis (2-amino-5-fluorofenil) disolfuro: < 14 mg/kg	1° agosto 2008	31 luglio 2018	Parte A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame del benthiavalicarb, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, — alla protezione degli organismi artropodi non bersaglio. Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb per usi diversi dall'impiego in serra, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si assicurano che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima di concedere l'autorizzazione. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Boscalid N. CAS 188425-85-6 N. CIPAC 673	2-Chloro-*N*-(4'-chlorobiphenyl-2-yl) nicotinamide	≥ 960 g/kg	1° agosto 2008	31 luglio 2018	Parte A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul boscalid, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, — ai rischi a lungo termine per gli uccelli e gli organismi del suolo, — ai rischi di accumulazione nel suolo se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture. Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
171	Carvone N. CAS 99-49-0 (miscela d/l) N. CIPAC 602	5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one :	≥ 930 g/kg con un rapporto d/l di almeno 100	1° agosto 2008	31 luglio 2018	Parte A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul carvone, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per gli operatori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
172	Fluoxastrobin N. CAS 361377-29-9 N. CIPAC 746	(*E*)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl) methanone *O*-methyloxime	≥ 940 g/kg	1° agosto 2008	31 luglio 2018	Parte A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla fluoxastrobin, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, in particolare nella manipolazione di concentrati non diluiti. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure protettive adeguate, come l'uso di schermi facciali, — alla protezione degli organismi acquatici. Se necessario saranno adottate misure di attenuazione dei rischi, come le zone cuscinetto, — ai livelli di residui dei metaboliti della fluoxastrobin, quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, restrizioni per l'alimentazione degli animali, — ai rischi di accumulazione nel suolo se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono presentare: — dati che consentano una valutazione completa del rischio acquatico, tenendo conto di spray drift, run-off, drenaggio e dell'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi, — dati sulla tossicità dei metaboliti in animali diversi dai ratti quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali la fluoxastrobin è stata iscritta nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
173	*Paecilomyces lilacinus* (Thom) Samson 1974 ceppo 251 (AGAL: n. 89/030550) N. CIPAC 753	Non applicabile		1° agosto 2008	31 luglio 2018	Parte A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame su *Paecilomyces lilacinus*, in particolare delle sue appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori (anche se non è stato necessario fissare un livello massimo di esposizione, di norma i microorganismi devono essere considerati potenziali sensibilizzanti), — alla protezione degli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni
174	Prothioconazole N. CAS 178928-70-6 N. CIPAC 745	(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3- (2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]- 2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione	≥ 970 g/kg Le seguenti impurità di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico: — Toluene: < 5 g/kg — Prothioconazole-desthio (2-(1-clorociclopropil)1-(2-clorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-ile)-propan-2-olo): < 0,5 g/kg (LOD)	1° agosto 2008	31 luglio 2018	Parte A Può essere autorizzato solo l'uso come fı Parte B Per l'applicazione dei principi uniformirà conto delle conclusioni del rapporto di riesame del rticolare le sue appendici I e II, adottate dal comitato pe alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli ıno particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nelle ; le condizioni d'impiego devono comprendere adeguate — alla protezione degli organismi acquranno applicate misure di attenuazione dei rischi come le — alla protezione degli uccelli e de se necessario, saranno applicate misure di attenuazione Le condizioni d'impiego comprendo. misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono prese — informazioni che permettano lıposizione dei consumatori a derivati metabolici del tıarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, — un confronto dei modi d'azione e dei derivati metabolici del triazolo che permetta laıicità risultante dall'esposizione combinata a questi comı — informazioni concernenti i rischi gli uccelli e i mammiferi granivori derivanti dall'uso ıme trattamento per le sementi. Essi garantiscono che i notificanti su rithioconazole è stato iscritto nel presente allegato presenmissione entro due anni dall'entrata in vigore della prese

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

08A08210

DECRETO 1° agosto 2008.

Recepimento della direttiva 2008/45/CE della Commissione del 4 aprile 2008 che modifica la direttiva 2006/74/CE della Commissione del 12 agosto 2006, recepita con decreto 1° febbraio 2007, per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla destinazione d'uso della sostanza attiva metconazolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto la direttiva 2006/74/CE della Commissione del 12 agosto 2006, che ha iscritto diverse sostanze attive tra cui il metconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2007, che ha recepito la direttiva della Commissione 2006/74/CE del 12 agosto 2006 con l'iscrizione di diverse sostanze attive tra cui il metconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la sostanza attiva metconazolo è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio, sulla base della valutazione del solo campo d'impiego come fungicida mentre gli studi supplementari presentati successivamente dal notificante, riguardano l'uso come fitoregolatore;

Considerato che le informazioni supplementari, presentate dal notificante della sostanza attiva, a sostegno dell'estensione d'impiego come fitoregolatore, sono state valutate dallo Stato membro relatore quale il Belgio;

Considerato che lo Stato membro relatore in seguito alla valutazione effettuata ha concluso che tale estensione d'impiego non comporta rischi aggiuntivi rispetto a quelli già presi in considerazione durante la valutazione della sostanza attiva per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Considerato che la direttiva 2008/45/CE della Commissione del 4 aprile 2008 modifica la direttiva 2006/74/CE della Commissione del 12 agosto 2006, recepita con decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2007, per quanto concerne le disposizioni specifiche relative alla destinazione d'uso della sostanza attiva metconazolo;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/45/CE della Commissione del 4 aprile 2008 che modifica la direttiva 2006/74/CE e pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2007, per quanto concerne le disposizioni specifiche riguardante la destinazione d'uso della sostanza attiva metconazolo;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato per la sola sostanza attiva metconazolo conformemente all'allegato del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2007, è modificato, per la sola sostanza attiva metconazolo conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 243

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 136 dell'allegato I è sostituita dalla seguente tabella:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
136	Metconazolo CAS N. 125116-23-6 (stereochimica non stabilita) CIPAC N. 706	(1RS, 5RS,1RS, 5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo	≥ 940 g/kg (somma degli isomeri *cis* e *trans*)	1° giugno 2007	31 maggio 2017	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida e regolatore della crescita. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del metconazolo, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comitato Permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. In tale valutazione complessiva, gli Stati membri: -devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi: le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure volte a contenere i rischi -devono prestare particolare attenzione anche alla tutela degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere provvedimenti di protezione.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

08A08211

DECRETO 13 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Florentina Daniela Gresie Brusin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Florentina Daniela Gresie Brusin nata a Pitesti (Romania) il giorno 30 novembre 1967, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor-medic» conseguito in data 7 dicembre 1992 presso la Universitatea de Medicinā si Farmacie «Carol Davila» Bucaresti - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor-medic» conseguito presso la Universitatea de Medicinā si Farmacie «Carol Davila» Bucaresti - Romania, in data 7 dicembre 1992 dalla sig.ra Florentina Daniela Gresie Brusin, nata a Pitesti (Romania) il giorno 30 novembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico;

Art. 2.

La sig.ra Florentina Daniela Gresie Brusin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08171

DECRETO 17 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Pompiliu Dan Trifan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Pompiliu Dan Trifan nato a Focsani (Romania) il giorno 24 luglio 1971, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma del Licentā de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 15 settembre 1999 con il n. 516 dalla Universitatea de Medicinā si Farmacie «Carol Davila» Bucaresti - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma del Licentā de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā si Farmacie «Carol Davila» Bucaresti - Romania, in data 15 settembre 1999 con il n. 516 al sig. Pompiliu Dan Trifan, nato a Focsani (Romania) il giorno 24 luglio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Pompiliu Dan Trifan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08168

DECRETO 22 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Raluca Oana Stroie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Raluca Oana Stroie nata a Constanta (Romania) il giorno 23 febbraio 1979, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma del Licentá de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 11 aprile 2005 con il n. 459 dalla Universitatea de Medicinā si Farmacie «Carol Davila» Bucaresti - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma del Licentá de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā si Farmacie «Carol Davila» Bucaresti Romania, in data 11 aprile 2005 con il n. 459 alla sig.ra Raluca Oana Stroie, nata a Constanta (Romania) il giorno 23 febbraio 1979 e riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Raluca Oana Stroie è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08166

DECRETO 22 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Hannes Peer, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hannes Peer nato a Bolzano (Italia) il giorno 1º marzo 1970, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtz für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato in data 29 maggio 2008 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtz für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 29 maggio 2008 al sig. Hannes Peer, nato a Bolzano (Italia) il giorno 1º marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

Il sig. Hannes Peer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di ginecologia e ostetricia previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08167

DECRETO 22 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Davide Diana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Davide Diana nato a Ciampino (Roma) (Italia) il giorno 5 maggio 1962, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Docteur en Médecine, chirurgie et accouchements conseguito in

data 29 giugno 1987 presso la «Université Libre de Bruxelles di Belgio», al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 30 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Davide Diana nato a Ciampino (Roma) - (Italia) il giorno 5 maggio 1962, di cittadinanza italiana, ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme de licencé spécial en medicine interne» conseguito in data 21 ottobre 1992 presso «Université Libre de Bruxelles» Belgio, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Docteur en Médecine, chirurgie et accouchements» conseguito in data 29 giugno 1987 presso la «Université Libre de Bruxelles» di Belgio dal sig. Davide Diana, nato a Ciampino (Roma) - (Italia) il giorno 5 maggio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Davide Diana è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Diplôme de licencé spécial en medicine interne» conseguito presso «Université Libre de Bruxelles» Belgio, in data 21 ottobre 1992 dal sig. Davide Diana, nato a Ciampino (Roma) - (Italia) il giorno 5 maggio 1962, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 4.

Il sig. Davide Diana, successivamente all'iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimènto al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08169

DECRETO 22 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramona Mariana Millian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ramona Mariana Millian coniugata Morariu nata a Oradea (Romania) il giorno 2 febbraio 1980, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma del Licentă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 11 novembre 2004 con il n. 14775 dalla «Universitatea din Oradea» - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma del Licentă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla «Universitatea din Oradea» Romania, in data 11 novembre 2004 con il n. 14775 alla sig.ra Ramona Mariana Millian coniugata Morariu, nata a Oradea (Romania) il giorno 2 febbraio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Ramona Mariana Millian coniugata Morariu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08170

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Wasiuk Joanna Weronika, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Wasiuk Joanna Weronika, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma finale per «parrucchiera da donna» conseguito presso l'istituto professionale di Bialogard (Polonia) per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Wasiuk Joanna Weronika, cittadina polacca, nata a Bialogard (Polonia) il 4 settembre 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08206

DECRETO 10 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dmitruka Inita, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,

nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dmitruka Inita, cittadina lettone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di istruzione media superiore conseguito presso la scuola media di Priekuli (Lettonia) per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Dmitruka Inita, nata a Cesis (Lettonia) il 28 luglio settembre 1983, cittadina lettone, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare, senza applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dalla predetta legge n. 39/1989, art. 2, comma 3.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08207

DECRETO 16 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Micu Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica - motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Micu Daniel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di laurea in ingegneria - facoltà di meccanica, specializzazione in autoveicoli stradali, rilasciato dall'Università «Transilvania» di Brasov (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica - motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, per il suo contenuto formativo, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica - motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Micu Daniel, nato a Sibiu (Romania) il 17 marzo 1966 cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica - motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08204

DECRETO 16 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Sala Luca, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Sala Luca, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di scuola professionale artigianale e industriale di Mendrisio (Cantone Ticino - Svizzera) profilo «meccanico di automobili» per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo posseduto dall'interessato, per il suo contenuto formativo, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Sala Luca, nato a Giussano (Milano) il 1° novembre 1980 cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08205

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2008.

Esclusione del medicinale «Anastrozolo» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legga 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per

una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF datato 5 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale ANASTROZOLO per il trattamento del carcinoma metastatico della mammella in soggetti di sesso maschile con recettori estrogenici positivi, resistente alla terapia endocrina di prima linea;

Vista la determinazione dell'AIFA del 16 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, recante: «Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648»;

Premesso che nella suddetta determinazione, all'interno dell'allegato 1 dei farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto per l'indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, sono state estese le indicazioni dell'ANASTROZOLO al «Trattamento del tumore della mammella maschile»;

Considerato, quindi, che l'ANASTROZOLO è presente sia nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sia nell'allegato 1 di estensione delle indicazioni di cui alla determinazione dell'AIFA del 16 ottobre 2007, per un'indicazione, in quest'ultima, che ricomprende quella del provvedimento CUF del 5 marzo 2001;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 7 e 8 ottobre 2008, come da stralcio verbale n. 61;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale ANASTROZOLO dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Il medicinale ANASTROZOLO, di cui al provvedimento CUF datato 5 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, citato in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536;

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08190

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2008.

Esclusione del medicinale «Rituximab (Mabthera)» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autoriz-

zata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF datato 26 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2002, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale RITUXIMAB per il trattamento del linfoma non-Hodgkin follicolare, di immunofenotipo CD20 positivo (di tipo B, C o D secondo la Working Formulation, oppure di grado I, II o III secondo la REAL Classification) e del linfoma non-Hodgkin di Burkitt o tipo Burkitt;

Vista la determinazione dell'AIFA del 16 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, recante: «Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648»;

Premesso che nella suddetta determinazione, sono state estese le indicazioni del RITUXIMAB a «linfoma non-Hodgkin CD20 positivo» all'interno dell'allegato 2 dei farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori pediatrici per l'indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, e «linfomi non-Hodgkin a cellule B (CD20 positivi), di qualunque istologia, in associazione con regimi vari di polichemioterapia (includenti farmaci quali antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina, etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento di prima linea o di salvataggio, inclusi i regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche» all'interno dell'allegato 3 dei farmaci con uso consolidato nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;

Considerato, quindi, che il RITUXIMAB è presente sia nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sia negli allegati 2 e 3 di estensione delle indicazioni di cui alla determinazione dell'AIFA del 16 ottobre 2007, per indicazioni che ricomprendono quelle del provvedimento CUF del 26 giugno 2002;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 7 e 8 ottobre 2008, come da, stralcio verbale n. 61;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale RITUXIMAB, di cui al provvedimento CUF datato 26 giugno 2002, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il Decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Il medicinale RITUXIMAB, di cui al provvedimento CUF datato 26 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2002, citato in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08191

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2008.

Esclusione del medicinale «Testolattone» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto in particolare il comma 2, art. 3, di detto provvedimento che stabilisce che «I medicinali restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne hanno determinato l'inserimento e, comunque, fino a nuovo provvedimento della Commissione unica del farmaco»;

Considerato, altresì, che all'art. 6 del medesimo provvedimento è stabilito che la mancata ricezione dei dati relativi alla spesa farmaceutica dei medicinali inseriti in elenco comporterà una rivalutazione dell'opportunità di mantenere il relativo medicinale nell'elenco stesso;

Atteso che i dati di spesa per il medicinale TESTOLATTONE, negli anni dal 2003 al 2006, sono stati rispettivamente: 0, 0, 0, e 463,56 €;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco datato 11 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale TESTOLATTONE, in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per il trattamento della pubertà precoce non gonadotropino-dipendente (pseudo pubertà precoce);

Considerato che, in applicazione del succitato art. 6, sono venuti a mancare alcuni dei presupposti che ne giustificavano la permanenza in elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 7 e 8 ottobre 2008, come da stralcio verbale n. 61;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale testolattone di cui al provvedimento della Commissione unica del farmaco datato 11 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale TESTOLATTONE, di cui al provvedimento della Commissione unica del farmaco datato 11 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999, citato in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08192

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2008.

Esclusione del medicinale «Interferone alfa naturale leucocitario», dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto in particolare il comma 2, art. 3, di detto provvedimento che stabilisce che «I medicinali restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne hanno determinato l'inserimento e, comunque, fino a nuovo provvedimento della Commissione unica del farmaco»;

Considerato, altresì, che all'art. 6 del medesimo provvedimento è stabilito che la mancata ricezione dei dati relativi alla spesa farmaceutica dei medicinali inseriti in elenco comporterà una rivalutazione dell'opportunità di mantenere il relativo medicinale nell'elenco stesso;

Atteso che i dati di spesa per il medicinale «Interferone Alfa naturale leucocitario», sono stati zero euro negli anni 2003, 2005 e 2006 e 2.504,68 euro nel 2004;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco datato 8 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale «Interferone Alfa naturale leucocitario», in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per il trattamento del linfoma cutaneo a cellule T;

Considerato che, in applicazione del succitato art. 6, sono venuti a mancare alcuni dei presupposti che ne giustificavano la permanenza in elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 7 e 8 ottobre 2008, come da stralcio verbale n. 61;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale «Interferone alfa naturale leucocitario» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale INTERFERONE ALFA NATURALE LEUCOCITARIO, di cui al provvedimento della Commissione unica del farmaco datato 8 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999, citato in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08193

DETERMINAZIONE 31 ottobre 2008.

Inserimento del medicinale «Lenalidomide» (revlimid), nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «Lenalidomide», già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 7 e 8 ottobre 2008, come da stralcio verbale n. 61;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Lenalidomide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, con la seguente indicazione terapeutica: «trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche», e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 24 mesi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «LENALIDOMIDE» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, fino ad approvazione dell'estensione dell 'indicazione terapeutica, o al massimo per 24 mesi.

Art. 3.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 4.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione: «Lenalidomide» (revlimid).

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di selezione 5q- associato o meno ad altre anomalie cromosoniche.

Criteri di inclusione: diagnosi di mielodisplasia a rischio basso o intermedio-1 (secondo IPSS score) associata a tutte le seguenti caratteristiche:

anemia richiedente supporto trasfusionale (almeno 2 unità di concentrati eritrocitari nelle 8 settimane precedenti l'inizio del trattamento;

delezione 5q31, isolata o associata ad altre anomalie cromosomiche.

Criteri di esclusione: pazienti con valori di creatinina sierica > 2,5 mg/dl.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 24 mesi.

Piano terapeutico: la dose orale raccomandata è di 10 mg/die somministrata in modo continuativo o, in alternativa, 10 mg/die nei giorni 1-21 di cicli della durata di 28 giorni ciascuno. Si raccomanda di continuare il trattamento per un periodo minimo di almeno 4 mesi al fine di poter valutare la risposta. Nei pazienti con evidenza di risposta (completa, parziale) il trattamento verrà continuato alla stessa dose o a dose ridotta (5 mg/die, o 5 mg a giorni alterni in base alla tolleranza) fino a evidenza di progressione della malattia.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro:

	Prima del trattamento	Durante terapia
Fabbisogno trasfusionale	+	mensile
Esame emocromo	+	mensile
Funzionalità renale (creatinina)	+	mensile
Incidenza di eventi avversi	+	mensile
Risk management plan	Prevenzione della gravidanza	

08A08194

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 ottobre 2008.

Modificazioni e integrazioni all'allegato *A* della deliberazione n. 278/07 (TILP), conseguenti all'introduzione della cadenza mensile della profilazione convenzionale per fasce, ai sensi della deliberazione ARG/elt 56/08. (Deliberazione ARG/elt 147/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 2008;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);

la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 289/07 (di seguito: deliberazione n. 289/07);

la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione n. 56/08);

il documento per la consultazione 1° agosto 2007, atto n. 33/2007, recante gli orientamenti finali dell'Autorità sulla determinazione convenzionale per fasce

orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria (di seguito: documento per la consultazione 1° agosto 2007).

Considerato che:

l'Autorità, con il TILP, ha introdotto con decorrenza 1° aprile 2008 la profilazione convenzionale per fasce, prevedendo una cadenza bimestrale sia per quanto attiene l'attribuzione dei coefficienti di ripartizione del prelievo sia per quanto attiene le partite economiche di conguaglio;

allo scopo di garantire un più puntuale segnale di prezzo in fase di conguaglio, il TILP si basa su bimestri che iniziano il primo giorno dei mesi con numerario pari e terminano l'ultimo giorno dei mesi con numerario dispari (di seguito: bimestri convenzionali), così individuati al fine di una più omogenea valorizzazione dell'energia elettrica prelevata nel periodo;

al fine di consentire la corretta applicazione del TILP, l'Autorità, con la deliberazione n. 289/07 ha introdotto delle disposizioni in materia di programmazione dei misuratori elettronici in modo tale che siano messi a disposizione ai fini del dispacciamento dati di misura sincroni con i bimestri convenzionali;

con la deliberazione n. 56/08, le modalità di programmazione dei misuratori elettronici di cui al precedente alinea sono state ulteriormente aggiornate, prevedendo la messa a disposizione di dati misura relativi alle ore 24:

dell'ultimo giorno del mese per tutti i punti di prelievo trattati per fasce non ricompresi nel servizio di maggior tutela e per tutti i punti di prelievo non domestici trattati per fasce con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ricompresi nel servizio di maggior tutela;

di un qualsiasi giorno del mese, purché non intercorrano più di sessantadue giorni tra due consecutive registrazioni, per tutti gli altri punti di prelievo;

con la deliberazione n. 56/08 l'Autorità ha altresì rinviato ad un successivo provvedimento l'introduzione della cadenza mensile del load profiling per fasce, secondo gli obiettivi di lungo termine esplicitati nel documento per la consultazione 1° agosto 2007.

Considerato, inoltre, che:

la presenza, ai sensi della deliberazione n. 56/08, di misure sincrone l'ultimo giorno del mese per tutti i punti di prelievo del mercato libero, costituisce il presupposto tecnologico per l'introduzione di una cadenza mensile del load profiling per fasce con decorrenza 1° gennaio 2009, come previsto dalla deliberazione n. 56/08 medesima;

con la cadenza mensile del load profiling per fasce, i segnali di prezzo trasmessi nella fase di conguaglio sono riferiti ad un singolo mese e non ad un bimestre convenzionale come, invece, previsto attualmente dal TILP; e che tali segnali mensili, riferendosi ad un periodo di durata inferiore, sono più puntuali rispetto agli attuali segnali bimestrali;

in virtù del ruolo di operatore residuale riservato dal TILP all'Acquirente unico, i dati di misura bimestrali relativi ai punti di prelievo trattati per fasce domestici e non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, ricompresi nel servizio di maggior tutela, rilevano limitatamente al fine della determinazione dell'energia elettrica prelevata dai punti trattati monorari non ricompresi nel servizio di maggior tutela;

ai fini di cui al precedente alinea, la deliberazione n. 56/08, integrando il TILP, ha stabilito le modalità, per la determinazione dell'energia prelevata in ciascun mese dai punti di prelievo trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di misura mensili.

Considerato, infine, che:

l'adozione dei bimestri convenzionali, sfalsati rispetto all'anno solare, ha comportato la necessità di stabilire modalità di determinazione delle partite fisiche di conguaglio relative ai mesi di gennaio e dicembre al fine di riconciliare le partite economiche di conguaglio bimestrali con l'anno solare;

per l'aggiornamento di maggio 2009 dei coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo non sono disponibili tutti i dati necessari su base mensile, stante l'avvio nel mese di giugno 2008 della rilevazione mensile ai sensi della deliberazione n. 56/08.

Ritenuto opportuno:

introdurre, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 56/08, la cadenza mensile del load profiling per fasce, con decorrenza 1° gennaio 2009, limitatamente alla fase di conguaglio e, con decorrenza 1° giugno 2009, per quanto attiene i coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo;

mantenere fino al 31 maggio 2009 i coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo utilizzati con decorrenza 1° aprile 2008;

prevedere che l'aggiornamento dei coefficienti di ripartizione del prelievo da effettuarsi con decorrenza giugno 2009 sia effettuato in due distinte sessioni, a maggio per i mesi da giugno a dicembre e a settembre per i mesi da gennaio a maggio, per permettere alle imprese distributrici di disporre di dati mensili relativi a tutti i mesi dell'anno;

introdurre alcune semplificazioni negli adempimenti a carico delle imprese distributrici e di Terna per tenere conto dell'avvenuta sincronizzazione fra la cadenza rilevante ai fini del load profiling e la cadenza relativa alla rilevazione dei dati di misura;

Delibera:

1. di modificare a decorrere dall'1 gennaio 2009 l'Allegato A alla deliberazione n. 278/07, nei termini di seguito indicati:
   a) all'articolo 1, comma 1.1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
   b) all'articolo 4, il comma 4.2 è sostituito dal seguente:
   "4.2 Per i punti di cui al comma 4.1, per cui il misuratore orario od elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese , il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo.";
   c) all'articolo 5, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:
   "5.2 Per i punti di cui al comma 5.1, per cui il misuratore elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese , il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo mese successivo."
   d) all'articolo 6, al comma 6.5, in tutte le ricorrenze, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese";
   e) all'articolo 9, al comma 9.1 le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese";
   f) all'articolo 9, al comma 9.2, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese", e, in tutte le ricorrenze, le parole "dell'anno convenzionale" sono sostituite dalla parola "dell'anno" e le parole "bimestre convenzionale omologo" sono sostituite dalle parole "medesimo mese";
   g) all'articolo 9, al comma 9.3, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese", e, in tutte le ricorrenze, le parole "dell'anno convenzionale" sono sostituite dalla parola "dell'anno" e le parole "bimestre convenzionale omologo" sono sostituite dalle parole "medesimo mese";
   h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari ai fini della determinazione dei CRPP

"10.1 In ciascuna area di riferimento l'energia $EP^m_{F_i}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i, da ciascun punto di prelievo trattato monorario è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

$$EP^m_{F_i} = \frac{E^m_{F_i}}{\sum_i E^m_{F_i}} \cdot EP^m_u$$

dove:

i) EP^m_u è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nel medesimo mese, determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6;

ii) $E^{m}_{F_i}$ è l'energia di cui al comma 10.2, complessivamente prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;

iii) la sommatoria $\sum_i E^{m}_{F_i}$ è estesa a tutte le fasce orarie del mese considerato.

10.2 In ciascuna area di riferimento l'energia $E^{m}_{F_i}$ complessivamente prelevata, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i, dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

$$E^{m}_{F_i} = E^{f+m}_{F_i} - E^{f}_{F_i}$$

dove:

i) $E^{f+m}_{F_i}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i;

ii) $E^{f}_{F_i}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce."

i) all'articolo 11, al comma 11.1, le parole "bimestri convenzionali di ciascun anno convenzionale" sono sostituite dalla parola "mesi" e dopo le parole "sono determinati" sono aggiunte le parole "su base annuale";

j) all'articolo 11, al comma 11.2 le parole "all'anno convenzionale precedente" sono sostituite dalle parole "al periodo 1 febbraio - 31 gennaio precedente a quello in cui sono determinati";

k) all'articolo 11, al comma 11.3, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese del periodo di cui al comma 11.2" e, in tutte le ricorrenze, le parole "dell'anno convenzionale precedente" sono soppresse;

l) all'articolo 11, al comma 11.5, la parola "convenzionale" è soppressa;

m) all'articolo 12, al comma 12.2, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese";

n) all'articolo 13, al comma 13.1, in tutte le ricorrenze, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese";

o) all'articolo 13, il comma 13.2 è sostituito dal seguente:

"13.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_{i u}}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i, da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_{i u}} = E^{f}_{F_{i u}} + E^{m}_{F_{i u}}$$

dove:

i) $E^{f}_{F_{i u}}$ è l'energia effettivamente prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i, dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

ii) $E^{m}_{F_i u}$ è l'energia prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i, dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 13.5;";

p) all'articolo 13, i commi 13.3 e 13.4 sono soppressi;

q) all'articolo 13, il comma 13.5 è sostituito dal seguente:

"13.5 In ciascuna area di riferimento l'energia $E^{m}_{F_i u}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

$$E^{m}_{F_i u} = \frac{E^{m}_{F_i}}{\sum_i E^{m}_{F_i}} \cdot E^{m}_{u}$$

dove:

i) E^{m}_{u} è l'energia di cui al comma 13.6 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;

ii) $E^{m}_{F_i}$ è l'energia di cui al comma 10.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;

iii) la sommatoria $\sum_i E^{m}_{F_i}$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.";

r) all'articolo 13, al comma 13.6, l'espressione "$E^{m}_{u\,mese}$" è sostituita dall'espressione "E^{m}_{u}" e le parole "$E^{m}_{F_i\,mese}$ di cui al comma 10.3" sono sostituite dalle parole "$E^{m}_{F_i}$ di cui al comma 10.2";

s) all'articolo 14, il comma 14.1 è sostituito dal seguente:

"14.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno solare precedente paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:

a) la partita fisica di conguaglio relativa al medesimo utente del dispacciamento, alla medesima area, e alla medesima fascia oraria, al medesimo mese determinata ai sensi del comma 13.1

b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 14.2, fatto salvo quanto previsto al comma 14.4.";

t) all'articolo 14, al comma 14.2, in tutte le ricorrenze, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese" e le parole "dell'anno convenzionale" sono soppresse;

u) all'articolo 14, il comma 14.3 è sostituito dal seguente:

"14.3 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno solare precedente , paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo localizzati nell'area considerata."

v) all'articolo 15, al comma 15.2, alla lettera a), la parola "convenzionale" è soppressa;
w) all'articolo 15, al comma 15.3, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese" e le parole "dell'anno convenzionale" sono sostituite dalle parole "dell'anno";
x) all'articolo 15, al comma 15.4, le parole "bimestre convenzionale cui il mese appartiene" sono sostituite dalle parole "mese corrente" e le parole "con numerario dispari" sono soppresse;
y) all'articolo 16, al comma 16.2, l'espressione "$E_{F_i\ mese}^{f+m}$" è sostituita dall'espressione "$E_{F_i}^{f+m}$", le parole "$E_{F_i\ mese}^{m}$ di cui al comma 10.3" sono sostituite dalle parole "$E_{F_i}^{m}$ di cui al comma 10.2" e, in tutte le ricorrenze, la parola "convenzionale" è soppressa;
z) all'articolo 16, al comma 16.3, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese" e le parole "dell'anno convenzionale" sono sostituite dalle parole "dell'anno";
aa) all'articolo 16, al comma 16.4, le parole "bimestre convenzionale cui il mese appartiene" sono sostituite dalle parole "mese corrente" e le parole "con numerario dispari" sono soppresse;
bb) all'articolo 17, il comma 17.2 è sostituito dal seguente:
"17.2 Entro il 31 maggio di ciascun anno Terna:
   a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico la partita fisica di conguaglio di sua competenza in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, relativa a ciascun mese dell'anno precedente;
   b) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese dell'anno precedente.";
cc) all'articolo 18, al comma 18.1, la parola "convenzionale" è soppressa;
dd) all'articolo 18, al comma 18.2, alla lettera a), dopo le parole "bimestrali o mensili" sono aggiunte le parole "tenendo conto altresì di quanto previsto al comma 13.7";
ee) all'articolo 18, al comma 18.2, alla lettera b), dopo le parole "effettivi annuali" sono aggiunte le parole "e, qualora disponibili, a dati di prelievo relativi a periodi inferiori all'anno";
ff) all'articolo 21, il comma 21.2, è sostituito dal seguente:
"21.2 Il corrispettivo di conguaglio compensativo C_u^{comp} è determinato come:

$$C_u^{comp} = P^{nd} \cdot E_u^{nd} - P^d \cdot E_u^d$$

dove:

   i) E_u^{nd} è l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u\ mese}^{nd}$ di cui al comma 21.3, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno solare precedente;

ii) E_u^d è l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari di competenza del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u\,mese}^d$ di cui al comma 21.4, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno solare precedente;

iii) P^{nd} e P^d sono corrispettivi unitari rispettivamente relativi ai punti di prelievo non domestici e domestici, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.";

gg) all'articolo 23, al comma 23.2, in tutte le ricorrenze la parola "convenzionale" è soppressa;

hh) all'articolo 26, al comma 26.3, dopo le parole "Articolo 13" sono aggiunte le parole "e di cui all'Articolo 28";

ii) all'articolo 27, al comma 27.7, dopo le parole "aprile 2008", sono aggiunte le parole "e sino alla comunicazione relativa al mese di marzo 2009";

jj) all'articolo 27, al comma 27.8, dopo le parole "ciascun mese" sono aggiunte le parole "fino ad aprile 2009";

kk) all'articolo 27, al comma 27.9, dopo le parole "ciascun mese" sono aggiunte le parole "fino ad aprile 2009";

ll) dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 28

Partite fisiche di conguaglio per l'anno 2008

28.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale ed in ciascuna fascia oraria F_i, la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla differenza fra:

i) l'energia $E_{F_i u}$ di cui al comma 28.2, prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria F_i, dal medesimo utente del dispacciamento;

ii) l'energia attribuita nel medesimo bimestre e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

28.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i u}$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F_i, da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_i u} = \sum_{mese} E^f_{F_i u\,mese} + E^m_{F_i u\,mese}$$

dove:

i) $E^f_{F_i u\,mese}$ è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i, dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

ii) $E^m_{F_i u\,mese}$ è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i, dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.5;

iii) la sommatoria è estesa ai mesi del bimestre convenzionale.

28.3 In ciascuna area di riferimento, le partite fisiche di conguaglio attribuite a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico relative a ciascuna fascia oraria F_i dei mesi di dicembre e gennaio sono pari alla differenza fra:

a) l'energia $E_{F_i\,u\,mese}$ di cui al comma 28.4, prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i, dal medesimo utente del dispacciamento;

b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

28.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i\,u\,mese}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i, da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è determinata come:

$$E_{F_i\,u\,mese} = E^{f}_{F_i\,u\,mese} + E^{m}_{F_i\,u\,mese}$$

dove:

i) $E^{f}_{F_i\,u\,mese}$ è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i, dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

ii) $E^{m}_{F_i\,u\,mese}$ è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i, dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.5.

28.5 In ciascuna area di riferimento l'energia $E^{m}_{F_i\,u\,mese}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

$$E^{m}_{F_i\,u\,mese} = \frac{E^{m}_{F_i}}{\sum_i E^{m}_{F_i}} \cdot E^{m}_{u\,mese}$$

dove:

i) $E^{m}_{u\,mese}$ è l'energia di cui al comma 28.6 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;

ii) $E^{m}_{F_i}$ è l'energia di cui al comma 10.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;

iii) la sommatoria $\sum_i E^{m}_{F_i}$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.

28.6 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E^{m}_{u\,mese}$ prelevata in ciascun mese convenzionale dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;

b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno solare o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;

c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nella cui competenza si trovano punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie $E_{F_i}^{m}$ di cui al comma 10.2, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria F_i nel medesimo mese.

28.7 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia $EP_{F_i}^{j}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata ai sensi dell'Articolo 10 bis.

Articolo 29

Disposizioni transitorie per l'anno 2009

29.1 Fino al 31 maggio 2009 in tutte le aree di riferimento, per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria è valido l'unico CRPP determinato dalle imprese distributrici entro il 15 marzo 2008.

29.2 I CRPP di cui al comma 29.1 sono validi in tutte le fasce orarie e in tutti i mesi sino alla determinazione prevista per il maggio 2009.

29.3 Entro il 10 maggio 2009, ciascuna impresa distributrice determina i CRPP relativi ai mesi compresi fra giugno e dicembre, utilizzando l'energia prelevata nei medesimi mesi dell'anno 2008, determinata sulla base dei dati effettivi di prelievo, laddove disponibili, o sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.

29.4 Entro il 10 settembre 2009, ciascuna impresa distributrice determina i CRPP relativi ai mesi compresi fra gennaio e maggio, utilizzando l'energia prelevata nei medesimi mesi dell'anno 2009, determinata sulla base dei dati effettivi di prelievo, laddove disponibili, o sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.";

2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento.

Milano, 14 ottobre 2008

Il presidente: ORTIS

08A08216

DELIBERAZIONE 17 ottobre 2008.

Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 6 agosto 2008, n. ARG/elt/117/08, in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007. (Deliberazione ARG/elt 152/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 ottobre 2008

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute» (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: ARG/elt 42/08);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2008, ARG/elt 101/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 101/08);

la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);

i documenti per la consultazione 18 gennaio 2007, Atto n. 3/07, 21 maggio 2007, Atto n. 22/07 e 20 dicembre 2007, Atto n. 56/07;

la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico dell'1 ottobre 2008, ricevuta dall'Autorità il 6 ottobre 2008, prot. generale n. 0029419 (di seguito: comunicazione 1° ottobre 2008).

Considerato che:

con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva europea 2003/54/CE, ritenendo opportuno includere in tale categoria non solo i clienti in condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita, e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature;

ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, il Ministero della Salute può adottare apposite misure ai fini dell'individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche di cui al precedente punto;

l'art. 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, dispone che l'Autorità sottoponga all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico possibili modalità compensative, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle citate apparecchiature medico-terapeutiche;

con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità:

a) ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007;

b) ha introdotto disposizioni transitorie circa l'individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, in attesa dell'adozione delle apposite misure da parte del Ministero della salute, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto 28 dicembre 2007;

c) ha rinviato a un successivo provvedimento la disciplina delle modalità compensative per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano per l'esistenza in vita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica;

sulla base di informazioni raccolte dall'Autorità, le principali apparecchiature medico-terapeutiche vicarianti o ausiliarie della funzione respiratoria e/o della funzione alimentare e/o della funzione renale, presentano prelievi di potenza che, di norma, non superano i 500 Watt, ma richiedono un utilizzo per un numero rilevante di ore al giorno o, in alcuni casi, continuativo sulle 24 ore;

l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche quali quelle indicate al precedente punto, inoltre:

a) comporta una prolungata presenza negli ambienti domestici con conseguente aumento del coefficiente di utilizzazione delle potenze impegnate;

b) è frequentemente associato ad esigenze di climatizzazione dei locali e di ausili al movimento, alimentati con energia elettrica;

nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06 l'Autorità, con il supporto della Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH), ha effettuato una raccolta dati presso i maggiori distributori di energia elettrica italiani, finalizzata ad evidenziare eventuali incrementi nei consumi di energia elettrica connessi alla presenza di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica;

dall'analisi dei dati raccolti, risulta che:

a) oltre l'80% dei clienti che hanno installato presso la propria abitazione le apparecchiature di cui al precedente punto dispone di una potenza contrattualmente impegnata non superiore a 3 kW;

b) i medesimi clienti presentano, in media, consumi annui pari a circa 3.500 kWh;

con deliberazione ARG/elt 101/08 l'Autorità ha sottoposto all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico le possibili modalità compensative per i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;

le modalità compensative di cui al precedente alinea prevedono che la compensazione sia dimensionata in modo tale da produrre una riduzione indicativamente dell'80% della maggior spesa sostenuta da un cliente domestico con contratto di fornitura per abitazioni di residenza anagrafica, con potenza contrattuale di 3 kW e consumo annuo di 3.500 kWh rispetto al cliente domestico tipo, avente uguale contratto di fornitura e consumo annuo pari a 2.700 kWh;

in relazione alla citata deliberazione ARG/elt 101/08, con la comunicazione 1° ottobre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato, formulando alcune osservazioni, la proposta dell'Autorità.

Considerato inoltre che:

alcune segnalazioni formulate da operatori attivi nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica, hanno evidenziato esigenze di chiarimento e precisazione di alcune disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 117/08.

Ritenuto opportuno:

integrare la deliberazione ARG/elt 117/08 e il relativo Allegato A, al fine di completare il quadro normativo rilevante per l'attuazione operativa delle misure di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica introdotte mediante il decreto 28 dicembre 2007, anche con riferimento ai clienti domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita;

in relazione all'integrazione di cui al precedente punto, attenersi alle osservazioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione 1° ottobre 2008;

apportare alcune modifiche e precisazioni alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 117/08, specificatamente con riferimento alla retroattività della compensazione e al rimborso all'impresa distributrice delle compensazioni non erogate;

Delibera:

Art. 1.

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/08

1.1 Al comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole «ai clienti finali domestici» sono aggiunte le parole «, in possesso di attestazione ISEE in corso di validità,».

1.2 Alla lettera *a)* del comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole «dell'Allegato A» sono aggiunte le parole «, fermo restando quanto disposto dal comma 6.5 del medesimo Allegato A».

1.3 Il comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dal seguente comma: «4.2 Ai clienti finali domestici diversi da quelli di cui al precedente comma 4.1, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato A entro il 28 febbraio 2009, in caso di ammissione alla compensazione la medesima viene riconosciuta:

a) retroattivamente a far data dal 31 dicembre 2008, fino al 1° gennaio 2008, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva al 1° gennaio 2008, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2007;

b) retroattivamente, a partire dalla data di termine della validità dell'attestazione ISEE, fino al 1° gennaio 2008, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva al 1° gennaio 2008, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2008».

1.4 Al comma 4.3 della deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole «servizio di trasporto», sono aggiunte le parole «, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4.6».

1.5 Il comma 4.4 della deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dal seguente: «Ai fini del riconoscimento degli importi di cui al comma 4.1, lettera *b)* ovvero comma 4.2:

a) la formula di cui al comma 12.1 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente:

$$\frac{ARR_{TOT} + CCE_i}{365} * gg$$

dove

ARR_{TOT} è l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera *b)* ovvero comma 4.2;

CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 dell'Allegato A, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo famigliare i. Tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;

gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.

b) la formula di cui al comma 14.1 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente

$$\frac{ARR_{TOT} + CCF}{365} * gg$$

dove:

ARR_{TOT} è l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera *b)* ovvero comma 4.2;

CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 dell'Allegato A. Tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;

gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari;

c) la formula di cui al comma 15.1 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente

$$\frac{ARR_{TOT} + CCE_i + CCF}{365} * gg$$

dove:

ARR_{TOT} è l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera *b)* ovvero comma 4.2;

CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 dell'Allegato A, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo famigliare i. Tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;

CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 dell'Allegato A. Tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;

gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.».

1.6 Dopo il comma 4.5 della deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma:

«4.6 Nei casi di cui al comma 4.1 e 4.2 ai clienti finali che, all'atto della richiesta di ammissione, risultano non disporre di una fornitura di energia elettrica attiva, in luogo di quanto previsto al comma 4.4, l'impresa distributrice provvede ad erogare la compensazione spettante, determinata in funzione del periodo di vigenza del diritto, in soluzione unica mediante assegno recapitato all'indirizzo del richiedente.».

Art. 2.

Modificazioni e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

2.1 Il comma 4.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dal seguente comma: «La compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio fisico, di cui al comma 2.2, lettera *b)*, è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente ai sensi del precedente art. 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute è prevista la compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;

b) la localizzazione delle apparecchiature elettromedicali, così come desumibile dalle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 3.1, deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione;

c) l'intestatario del contratto di fornitura corrispondente al punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione deve appartenere al medesimo nucleo familiare della persona che versa in gravi condizioni di salute secondo quanto disposto all'art. 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007.».

2.2 Dopo il comma 6.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma: «6.5 La compensazione prevista per i casi di disagio fisico di cui al comma 2.2, lettera *b)*, è riconosciuta dall'impresa distributrice senza interruzione fino alla notifica di cui al comma 9.3.».

2.3 Al comma 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole «30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente» sono sostituite dalle parole «31 luglio dell'anno successivo all'anno di competenza».

2.4 Dopo il comma 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma:

«7.4.1 Entro il 30 novembre dell'anno in cui sono effettuati i rimborsi di cui al comma 7.4, con riferimento ai dati dell'anno solare di competenza:

a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe:

i) l'ammontare delle compensazioni complessivamente erogate a ciascun venditore con riferimento a ciascuna tipologia di disagio di cui al comma 2.2;

ii) l'ammontare dei rimborsi ricevuti da ciascun venditore, ai sensi del comma 7.4;

b) ciascun venditore comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe:

i) l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice ai sensi del comma 5.1;

ii) l'ammontare delle compensazioni complessivamente trasferite ai clienti finali ai sensi del comma 5.6;

iii) gli importi rimborsati ai sensi del comma 7.4, distinti per impresa di distribuzione e per tipologia di disagio di cui al comma 2.2.».

2.5 Al comma 7.5, lettera *a)*, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole «del nominativo» sono sostituite dalle parole «codice fiscale».

2.6 Al comma 7.5, lettera *b)*, punto *i)*, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, sono eliminate le parole «nominativo e».

2.7 Al comma 7.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole «ARG/elt 4/08» sono sostituite dalle parole «ARG/elt 42/08».

2.8 Il comma 13.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dai commi:

«13.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 2.1, lettera *b)*, per i clienti in stato di disagio fisico, erogato ai sensi dell'Articolo 5, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'art. 3 del decreto 28 dicembre 2007.

13.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 13.1 è riportato nella tabella 4 allegata al presente provvedimento».

2.9 Il comma 14.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dal comma:

«14.1 La compensazione di cui al comma 13.2 è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCF}{365} * gg$$

dove:

CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 allegata al presente provvedimento;

gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.

2.10 Il comma 15.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dal comma:

«15.1 Nel caso di cumulo delle compensazioni per disagio fisico e disagio sociale ai sensi del comma 4.3, in luogo di quanto disposto ai commi 12.1 e 14.1, la compensazione complessiva è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto, applicando una componente tariffaria compensativa, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i + CCF}{365} * gg$$

dove:

CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 allegata al presente provvedimento, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo familiare i;

CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 allegata al presente provvedimento;

gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.

2.11 Al comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole «commi 11.2» sono aggiunte le parole «e 13.2.».

2.12 Dopo la Tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunta la Tabella 4, allegata al presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1 I termini di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, come modificati con il presente provvedimento, per il primo anno di applicazione sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 aprile 2011.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione.

3.3 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'Allegato A, è pubblicata sul sito dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.

3.4 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'allegato A, come modificata e integrata dal presente provvedimento, è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 17 ottobre 2008

Il Presidente: ORTIS

TABELLA 4

Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, di cui al comma 13.2 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008
FIN0	**Disagio fisico**	€ 150

08A08219

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 31 ottobre 2008, n. **20080171769.**

Modalità per l'applicazione nel 2009 della legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 10, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi alle spese relative a programmi promozionali dei consorzi agroalimentari, turistico-alberghieri ed agro-ittico-turistici, nonché la rendicontazione dell'attività.

Premessa

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la circolare indica le modalità secondo le quali il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) concede, a fronte di specifici programmi promozionali, contributi ai consorzi agro-alimentari, ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e successive modificazioni, ed ai consorzi costituiti tra piccole e medie imprese agro-alimentari, ittiche e turistico-alberghiere ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 935 della legge finanziaria 2007).

Si ricorda che le modalità di rendicontazione dei programmi promozionali 2008 sono stabilite nella circolare n. 20070185371 del 13 novembre 2007 (scaricabile dal sito www.mincomes.it).

SEZIONE I

Finalità della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed, in particolare, la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

2. Il contributo è destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali rivolte al mercato estero. Non sono finanziabili progetti ed azioni volti al diretto sostegno delle vendite.

Soggetti beneficiari dei contributi

4. Ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, e successive modificazioni e con riferimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ai contributi:

a) consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese agroalimentari, aventi come scopo esclusivo la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti agroalimentari;

b) consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera;

c) consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo l'attrazione della domanda estera;

d) consorzi monoregionali di cui alle lettere *a)*, *b) c)* ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta, tenuto conto che il trasferimento delle competenze a tali Regioni a statuto speciale non è stato ancora attuato. (Decreto legislativo 112/1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000).

5. Per i soggetti beneficiari di cui al punto *d)* il contributo è subordinato alla messa a disposizione di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo Unico incentivi alle imprese. La presente circolare potrà pertanto subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle due Regioni sopra citate.

Definizione di consorzio multiregionale

6. Sono considerati consorzi a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi con più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

Requisiti

7. Per l'accesso al contributo i seguenti requisiti devono essere posseduti dai consorzi ininterrottamente, dalla data della domanda di presentazione del programma almeno sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso:

a) multiregionalità (ad eccezione dei consorzi monoregionali ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta);

b) le consorziate devono essere piccole e medie imprese ai sensi della normativa U.E. (le PMI sono definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 — *Gazzetta Ufficiale* 238 del 12 ottobre 2005 — con cui è stata recepita la raccomandazione CEE del 6 maggio 2003);

c) divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma;

d) il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere

ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'ex Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna);

e) il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato dalle quote di partecipazione dei singoli soci;

f) per i consorzi di cui alle lettere *a)* e *c)* del punto 4, nello statuto deve essere espressamente indicato lo scopo verso l'estero dell'attività consortile.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda.

SEZIONE II

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA PROMOZIONALE 2009

8. Le domande di contributo sul programma promozionale 2009 devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, Viale Boston 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 20 dicembre 2008. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre la data specificata. Le domande spedite successivamente alla data stabilita non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

9. Le domande devono essere redatte in bollo secondo il Modello A allegato, accludendo tutta la documentazione indicata nel modello stesso.

10. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i Modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio o con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445.

11. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante e il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.

12. I consorzi agro-alimentari devono inviare copia della domanda anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, via XX settembre, 20 - 00187 Roma. I consorzi turistico-alberghieri devono inviare copia della domanda anche al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Ferratella in Laterano n. 51 - Roma.

13. Non possono presentare domanda i consorzi che presentino contestualmente domanda per il 2009 sulla legge n. 83/1989.

PROGRAMMA PROMOZIONALE

14. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano la partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.

15. Il programma promozionale si articola in singoli progetti, ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB).

16. Ad ogni scheda-progetto il consorzio deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare l'esatta previsione di spesa e non comportano l'obbligo di far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi (da indicare) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.

17. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti: ad esempio il numero di accessi dall'estero al sito web; la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori;

b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto: ad esempio il numero atteso di accessi al sito web; il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;

c) per valore realizzato: il valore oggettivo che l'indicatore assume al momento della realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).

18. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione garantendone l'obiettività, specificando ad esempio l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione, fornendo un facsimile del questionario di intervista, ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovrà essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

19. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2009. Eventuali progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte corrispondente.

20. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate. Nel caso risulti non realizzata una parte essenziale del progetto non sarà liquidato l'intero ammontare del progetto.

21. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcune tipologie di progetti:

a) Partecipazione a Fiere Estere;

b) Partecipazione a Fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali dal calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, consultabile al sito www.regioni.it;

c) Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo; per la concessione del contributo devono essere espressamente comunicate le modalità di distribuzione all'estero;

d) Pubblicità all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;

e) Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

f) Azioni dimostrative e degustazioni con operatori esteri e/o all'estero;

g) Missioni di operatori esteri in Italia;

h) Ricerche di mercato, finalizzate a successive azioni promozionali sul mercato prescelto, da descrivere;

i) Apertura e aggiornamento sito internet predisposto in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;

j) Realizzazione e promozione all'estero del marchio consortile;

k) Formazione ed educational per operatori esteri;

l) attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali.

22. Sono ammissibili le seguenti spese:

spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti;

spese generali (di gestione e di personale) effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle iniziative;

per le trasferte all'estero, sono ammissibili le spese di viaggio (aereo e treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.

23. Non sono ammissibili le seguenti spese:

le spese aggiuntive di allestimento personalizzato per le singole imprese per la partecipazione alle fiere. Le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc.);

le spese non pertinenti e imputate in modo generico;

le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

24. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile 2009. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 30 aprile 2009. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

25. Il programma presentato potrà essere successivamente modificato e/o integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno 30 giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2009. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.

26. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma, tenendo conto:

della validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero ; la validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente ed alla ricaduta multiregionale dei benefici;

della coerenza con le Linee di indirizzo dell'attività promozionale 2008-2010 (reperibili sul sito www.mincomes.it);

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della completezza delle informazioni fornite;

della coerenza con la promozione integrata del territorio multiregionale (consorzi agro-ittico-turistici).

SEZIONE III

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL PROGRAMMA PROMOZIONALE 2009

27. Il consorzio che nel corso del 2009 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero inoltra la richiesta di liquidazione del contributo entro il 15 aprile 2010. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare, il Modello B1 (sintesi del programma promozionale), il Modello E (schede progetto), il Modello F (elenco fatture) devono essere inviati anche in formato elettronico su floppy, CD o penna USB);

28. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli rendicontati.

VALUTAZIONE DEL RENDICONTO

29. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato (a questo fine può richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente, ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione

degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati; raffronta le spese rendicontate con quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto le spese non pertinenti; possono essere ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

30. Le fatture devono essere intestate al Consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge 197/1991 e successive modifiche) per le fatture superiori ad € 5.000,00 non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (ad es.: numero di bonifico e relativo Codice Riferimento Operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE

31. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti, ai sensi dell'art. 10 della legge 394/81 e successive modificazioni, e di seguito indicati:

40% delle spese ammesse per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

60% delle spese ammesse per i consorzi aventi sede legale e imprese ubicate per almeno i 4/5 nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

70% delle spese ammesse per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.

32. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di Euro 77.468,53 per i consorzi aventi fino a 24 soci, di Euro 103.291,38 per i consorzi aventi da 25 a 74 soci e di Euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci.

33. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni .

34. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto deve specificare la copertura delle spese, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità o altro.

35. La liquidazione del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero .

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

36. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.

ISPEZIONI E VERIFICHE

37. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

38. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente all'erogazione del contributo, sull'effettivo utilizzo dei contributi per le finalità previste, anche con sopralluoghi e verifiche dirette, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

39. In caso di dichiarazione mendace o falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

REPERIMENTO DELLA NORMATIVA

40. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.mincomes.it dal quale è possibile scaricare, in particolare, i file in formato word e excel. In particolare i Modelli B, B1, C, E e G (elenco imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk, CD o penna USB) in file word o excel.

COME CONTATTARE IL MINISTERO

42. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico;
Direzione generale per la Promozione degli scambi;
Divisione III;
viale Boston n. 25 - 00144 Roma.
Coordinatrice della divisione: dott.ssa Anna Vincenzo - Fax: 06-5993 2454.
E-mail: promo3@mincomes.it
Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Simona Re;
simonare@mincomes.it - Tel. 06-5993-2638
sig. Alberto Vaccaro a.vaccaro@mincomes.it - Tel. 06-5993-2515.

PUBBLICAZIONE

42. La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero. (www.mincomes.it).

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

MODELLO A

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2009 ex lege 394/81, art. 10

Bollo
€ 14,62

Data ………………..

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 394/81, art. 10 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2009.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. ………… con sede in ………………..(indicare sia la sede legale che operativa), Via/Piazza …………………… c.a.p. ……….telefono n........……… fax n. ………………..e-mail …………… sito web ……….. iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n……………………........del…………………..., chiede la concessione del contributo finanziario previsto dalla legge 394/81, art. 10, a fronte del programma promozionale da svolgere nel 2009 - denominato …………………, composto di n. ……. progetti, per la spesa di € …………………, che si sottopone per l'approvazione.

A tal fine comunica di avere incaricato il sig. ……………………..................... quale referente per i rapporti con il Ministero, tel.………………., fax ……………., e-mail……………………….

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR 445)

dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il ………………………….;

b) appartiene alla seguente tipologia:

I) consorzio agroalimentare ☐

e possiede i seguenti requisiti:

- è costituito da imprese agroalimentari, così come indicato nell'art. 10 della legge 394/81 *(dichiarazione resa in sostituzione della delibera regionale di riconoscimento);* ☐

- presta servizi connessi esclusivamente all'esportazione dei prodotti agroalimentari ☐

II) consorzio turistico alberghiero ☐

III) consorzio agro ittico turistico ☐

e possiede il seguente requisito:

- presta servizi rivolti esclusivamente all'attrazione della domanda estera ☐

c) è formato da piccole e medie imprese, come definito al punto 7 lettera b) della circolare ☐

d) ha natura multiregionale ☐
ovvero
monoregionale ubicato nelle Regioni Sicilia ☐ Valle D'Aosta ☐
(*barrare con una X una sola casella)*

e) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale);*

NO ☐ **SI** ☐

f) associa in maggioranza imprese che non aderiscono a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

NO ☐ **SI** ☐

g) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria *(indicare il titolo di possesso)* e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale *(indicare numero di persone e tipo di contratto)* con esclusione dei componenti degli organi sociali

NO ☐ **SI** ☐

ovvero

dispone di personale e sede messi a disposizione da ……(*indicare denominazione dell'ospitante*);

NO ☐ **SI** ☐

h) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna*)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

NO ☐ **SI** ☐ *(indicare le regioni)*

m) è costituito da n. … imprese ;

i) dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto, formato da quote sottoscritte da n….. soci, che alla data della presente domanda ammonta ad € ………..

allega:

1. fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ☐

   ovvero

   dichiarazione che gli stessi sono stati già presentati in passato al Ministero e non hanno subito variazioni ☐

   ovvero

   fotocopia dello statuto variato ☐

   (barrare una sola casella)

2. certificato della Camera di commercio competente, rilasciato aggiornato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali ☐

   ovvero, in sostituzione,

   dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; ☐

   (barrare una sola casella)

3. sintesi del programma promozionale 2009, come da **Modello B**, , anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*), in file excel;

4. n. ……schede-progetto redatte, come da **Modello C**, per ciascun progetto, anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*);

5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G,** anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*), in file Excel;

6. copia del verbale di approvazione del programma promozionale da parte dell'organo statutariamente competente, debitamente firmato;
7. copia dei preventivi di spesa;
8. copia leggibile del documento di identità del legale rappresentante (*da allegare qualora la firma della domanda non sia autenticata).*

Firma del legale rappresentante
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO B **da allegare alla domanda di approvazione del programma promozionale**

SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DA REALIZZARE NEL 2009

nome consorzio	n.ro del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	paese	importo progetto	spese generali imputate (max 20%)	costo totale del progetto	eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto

firma del legale rappresentante

MODELLO B1 da allegare alla presentazione della rendicontazione

SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE REALIZZATO NEL 2009 - RENDICONTO

nome consorzio	n.ro del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	paese	importo approvato	importo rendicontato al netto di IVA	spese generali imputate (max 20%)	importo totale rendicontato	eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto

Firma del legale rappresentante

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 394/81 art.10 da realizzare nel 2009

Progetto n. ……. denominato ………………………………………………………………………………………………

Costo totale del progetto (incluse le spese generali e di personale) € ………………………………………………

Numero e nomi delle consorziate partecipanti al progetto ……………………………………………………………

Settore merceologico interessato dal progetto……………………………………………………………………………

Scelta del mercato estero……………………………………………………………………………………………………

Obiettivo del progetto ………………………………………………………………………………………………………

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali)

Indicatore/i	Standard (valore atteso)

Azioni (*per ciascuna azione descrivere in modo breve ed esauriente*):

- contenuto ………
- fasi ……
- luoghi ………
- date ……
- elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo[1] *(vedi fac simile sottostante)*:

Voce	Costo
Spazio espositivo mq …………..	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni	€
Sito web – costituzione o ristrutturazione	€
Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati.[2]

……

Spese generali e di personale (*descrivere*) [3] € ………………………

	Copertura	
Costo totale del progetto euro…..	Risorse proprie (*)	euro…………..
	Contributo atteso del ministero	euro…………..
	Altri contributi pubblici	euro…………..
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	euro…………..

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

[1] Ove non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, il costo dell'azione deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 16 della circolare.

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo)

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, nei limiti descritti al punto 22 della Circolare.

MODELLO D

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex lege 394/81 art. 10 sull'attività promozionale svolta nel 2009 (*in carta libera*)

Data ……………………..

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 394/81 art. 10 – Rendicontazione del programma promozionale 2009.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ………………….. ………… con sede in …………………(legale e operativa), Via/Piazza …………………… c.a.p. ……….. telefono n.........………fax n. …………………e-mail ……………. sito web ………… iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n……………….........del…………………….., presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale realizzato nel 2009, denominato ………………, composto di n. ……………progetti, le cui spese ammontano complessivamente a € …………………, al fine di ottenere il contributo richiesto.

A tal fine comunica di avere incaricato il Sig. ………………………… quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. ……………., fax ………….. e-mail …………………..

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR 445),

dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il …………………………..;

b) appartiene alla seguente tipologia:

I) consorzio agroalimentare ☐

e possiede i seguenti requisiti:

- è costituito da imprese agroalimentari, così come indicato nell'art. 10 della legge 394/81 *(dichiarazione resa in sostituzione della delibera regionale di riconoscimento);* ☐

- presta servizi connessi esclusivamente all'esportazione dei prodotti agroalimentari ☐

II) consorzio turistico alberghiero ☐

III) consorzio agro ittico turistico ☐

e possiede il seguente requisito:

- presta servizi rivolti esclusivamente all'attrazione della domanda estera ☐

c) è formato da piccole e medie imprese, come definito al punto 7 lettera b) della circolare ☐

d) ha mantenuto la natura multiregionale per tutto il 2009 ☐

ovvero

è un consorzio monoregionale ubicato in Sicilia ☐ Valle D'Aosta; ☐

(barrare con una X una sola casella)

e) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda)*

NO ☐ **SI** ☐

f) associa in maggioranza imprese che non aderiscono a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

NO □ **SI** □

g) dispone di una struttura operativa in Italia, costituita da una sede propria (*indicare il titolo di possesso e allegare il contratto)* e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale (*indicare numero di persone e tipo di contratto)* con esclusione dei componenti degli organi sociali
NO □ **SI** □

ovvero

dispone di personale e sede messi a disposizione da ……………………..(*indicare denominazione dell'ospitante)*
NO □ **SI** □

h) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 (*Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;
NO □ SI □ *(indicare le regioni)*

i) è costituito da n……. imprese ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto dalla circolare per tutto il corso del 2009;

l) dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto, formato da quote sottoscritte da n. …… soci, che alla data della presente domanda ammonta ad €………. ;

m) è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di altri ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali
NO □ S I □ importo ……………………………………………………………………………
ente erogatore …………………………………………………………………………
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ……………………..
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ………………………………
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ……..…………………..

m) è beneficiario di altri contributi sul programma promozionale presentato a questo Ministero
NO □ S I □ importo ……………………………………………………………………………
ente erogatore …………………………………………………………………………
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ……………………
progetto o azioni per le quali lo stesso è stato erogato …………………..
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ……..…………………

Con la presente inoltre il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

Allega:

1. dichiarazione che lo statuto non ha subito modifiche □
   ovvero
   copia dello statuto modificato □
   (barrare una sola casella)
2. certificato della competente Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali □
   ovvero, in sostituzione,

dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; ☐
(barrare una sola casella)

3. sintesi del programma promozionale realizzato nel 2009, come da **Modello B1**, anche in formato elettronico (*su floppy-disk , CD o penna USB , in file Excel);*

4. n……….schede, redatte secondo il **Modello E**, concernenti i singoli progetti realizzati, anche in formato elettronico (*su floppy-disk o CD o penna USB, in formato Word*);

5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G**, anche in formato elettronico (*su floppy-disk o CD o penna USB*) ;

6. copia del bilancio d'esercizio 2009 costituito da: stato patrimoniale, conto economico in forma scalare e nota integrativa *(redatto sull'anno solare e secondo le norme previste dal codice civile, eventualmente corredato dalla relazione sulla gestione e da quella dell'organo contabile, se presente*);

7. copia della nota di deposito del bilancio completo presso la competente CCIAA, da cui risultino gli estremi del deposito stesso;

8. distinta delle fatture come da **Modello F** *(cfr. punto 31 della Circolare);*

9. certificazione rilasciata da società di revisione sul totale di spese ammesse a contributo nel 2009, se il totale stesso supera Euro 154.937,07; **SI** ☐ **NO** ☐

10. copia leggibile del documento di identità del legale rappresentante (*da allegare qualora la firma della domanda non sia autenticata).*

Infine comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n. ……………………., intrattenuto presso la banca …………………………………, codice IBAN………………………………………………………;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ………….. (partita IVA ………………..).

Data

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO E

Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 394/81 art. 10 realizzati nel 2009

Progetto n....[1]....... denominato ………………………………………………………………………………

Costo totale del progetto (incluse spese generali e di personale) € ………………………………………………

Settore merceologico interessato dal progetto ……………………………………………………………………

Denominazione delle consorziate partecipanti al progetto

……………………………………………………………………………

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Standard (valori attesi a preventivo)	Valori effettivamente realizzati degli indicatori

Attuazione delle azioni – (*per ciascuna azione descrivere in modo breve ed esauriente*)

- contenuto ……………………………………………………………………………………………
- fasi …………………………………………………………………………………………………
- luogo ………………………………………………………………………………………………
- date…………………………………………………………………………………………………
- elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo (*vedi fac simile sottostante):*

Spazio espositivo mq …………..	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R, estremi del biglietto	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera - indicazione delle testate, numero e date delle inserzioni	€
Sito web – costituzione o ristrutturazione	€
Invito di operatori esteri – numero e tipologia degli invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati [2]

………

Spese generali e di personale – (*descrivere*) [3] € ……………………………

	Copertura
Costo totale del progetto euro….	Risorse proprie (*) euro………….. Contributo atteso del ministero euro………….. Altri contributi pubblici euro………….. Ricavi vari e sponsorizzazioni private euro…………..

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

[1] È necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) c/o ricavi.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, nei limiti descritti al punto 22 della Circolare

MODELLO F

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2009

Progetto n 1 denominato ……………………………

Azioni *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)*	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (*indicare numero e data di emissione)*	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA (Euro)**	**Data di pagamento e modalità di pagamento per tutte le fatture** *(Per fatture superiori a 12.5000 euro seguire le indicazioni come da punto 30 della circolare*
		Totale (A)		

Quota spese generali e di personale *(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)*		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	

Progetto n. 2 denominato ……………………………

Azioni *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)*	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (*indicare numero e la data di emissione)*	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA (Euro)**	**Data e modalità di pagamento** *(Per fatture superiori a 12.5000 euro seguire le indicazioni come da punto 30 della circolare)*
		Totale (A)		

Quota spese generali e di personale *(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)*		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)	

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2009	
A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ... **B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO**	**Euro…………..** **Euro …………**
RAPPORTO B/A	**…%**

Firma del legale rappresentante
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

MODELLO G

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2009 - ELENCO DELLE CONSORZIATE

denominazione e ragione sociale imprese	indicazione della Regione e indirizzo della sede legale	sede operativa e recapiti telefonici	n. iscrizione CCIAA	settore merceologico (codice ATECO prevalente)

.

firma del legale rappresentante

08A08220

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Disposizioni in merito alle procedure comparative per il conferimento di incarichi ad esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6-*bis*, decreto legislativo n. 165/2001.

Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nel proprio sito internet www.innovazionepa.gov.it/dit la disciplina della procedura comparativa adottata per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad esperti, ai sensi dell'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa collegata.

08A08226

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di adeguamento degli impianti della raffineria di Mantova alla direttiva «Autoil 2» e miglioramento efficienza recupero zolfo - proponente: Ies Italiana Energia e Servizi S.p.a.

Con il decreto n. 0001186 del 27 ottobre 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di adeguamento degli impianti della raffineria di Mantova in attuazione della Direttiva Auto Oil ed ai fini del miglioramento dell'efficienza del recupero zolfo - proponente: Ies Italiana Energia e Servizi S.p.a. con sede legale in via di Sottoripa 1/A - Genova.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minamabiente.it/Sito/settori.azione/via/legislazione/decreti.htm: detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A08227

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 202 dell'8 agosto 2008, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi Doxipan Mix».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 2008, alla pag. 28, prima colonna, laddove è scritto:

«A.I.C. n. 102617024 sacco in poliestere e carta da 10 Kg» leggasi:

«A.I.C. n. 102617026 sacco in poliestere e carta da 10 Kg».

08A08161

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'Organismo «Cermet S.c. a r.l.», in Granarolo Emilia.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'Organismo «Cermet S.c. a r.l.», via Cadriano, 23 - Granarolo Emilia (Bologna) è estesa l'autorizzazione allo svolgimento dei compiti di cui ai punti 3.1.2. e 3.1.3. dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

Il presente decreto integra l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 26 gennaio 2006 e scade l'8 febbraio 2009.

08A08004

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Normosang»

Estratto provvedimento UPC/II/583 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: NORMOSANG.

Confezioni: A.I.C. n. 034543013/M - concentrato per soluzione per infusione endovenosa 25 mg/ml 4 fiale 10 ml.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe S. a r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0140/001/II/010, FR/H/0140/001/1A/011.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata:

Modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e armonizzazione di Etichette e Foglio illustrativo;

Modifica all'indirizzo del Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in Commercio.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo ed Etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Steripet»

Estratto provvedimento UPC/II/584 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: STERIPET.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0814/001/II/024.

Tipo di modifica:

Modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito;

Modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: Aggiunta di GE Healthcare Ltd. (White Lion Road, Amersham, Buckinghamshire, HP7 9LL, UK) come sito alternativo di produzione per la sostanza attiva e come sito di produzione, assemblaggio, rilascio lotti e QC del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Astrif»

Estratto provvedimento UPC/II/585 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: ASTRIF.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0489/001-002/II/012.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Eliminazione della specifica di una impurezza (Quinuclidinol) per la sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08215

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trinsio»

Estratto provvedimento UPC/II/586 del 21 ottobre 2008

Specialità medicinale: TRINSIO.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0488/001-002/II/012.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Eliminazione della specifica di una impurezza (Quinuclidinol) per la sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08212

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali

Con provvedimento n. aG - 78/2008 del 20 ottobre 2008 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Costa Volpino (Bergamo), via Cesare Battisti, 20, rilasciata alla società Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.P.A.

08A08162

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Botrugno

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1374 del 22 luglio 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. del Comune di Botrugno (Lecce) per le aree P.I.P., di cui alle delibere consiliari n. 34/2003 e n. 7/2004.

08A08221

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Botrugno

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1532 del 2 settembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 56/80, il Piano regolatore generale del Comune di Botrugno (Lecce).

08A08222

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla deliberazione 21 febbraio 2008, recante: «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Collegamento autostradale Asti-Cuneo - Lotto 1-6 Tangenziale di Cuneo (CUP G41B04000250008). Progetto preliminare. (Deliberazione n. 22/2008).» del Comitato interministeriale per la programmazione economica. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2008).

Nell'allegato alla deliberazione indicata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte relativa a: «Prescrizioni di carattere ambientale» - «Atmosfera e polveri» alla pagina 15, prima colonna, ultimo capoverso, dove è scritto: «Con la viabilità secondaria ed interpoderale, in modo da assicurare l'accesso alle proprietà...», leggasi: «*Nel progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere risolte le interferenze* con la viabilità secondaria ed interpoderale, in modo da assicurare l'accesso alle proprietà...».

08A08225

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-264) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 1 1 1 *

€ 1,00